Lezione scuola forense

20 gennaio 2021

Massime della Corte di Cassazione

A cura del relatore Dott. Matteo Mantovani

- DEONTOLOGIA E RESPONSABILITA' PENALE -

Sez. 3, Sentenza n. 16789 del 18/06/2014 Ud. (dep. 22/04/2015)

(Annulla in parte con rinvio, App. Milano, 26/03/2013)

REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA – DELITTI CONTRO L'ATTIVITÀ GIUDIZIARIA -FAVOREGGIAMENTO - PERSONALE

Difensore - Rivelazione a terze persone di notizie riservate assunte nella difesa del proprio assistito - Reato - Configurabilità.

Integra il reato di favoreggiamento personale la condotta del difensore che fornisce a terze persone, da lui non difese ed al fine di aiutarle ad eludere le investigazioni in corso, notizie assunte in virtù del proprio mandato espletato in favore di altro assistito, e che devono rimanere riservate.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 378 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 96 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 1472 del 1999

Sez. 6, Sentenza n. 35327 del 18/07/2013 Ud. (dep. 22/08/2013)

(Annulla in parte con rinvio, App. Catanzaro, 22 giugno 2012)

REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA – DELITTI CONTRO L'ATTIVITÀ GIUDIZIARIA - FALSO GIURAMENTO DELLA PARTE (SPERGIURO) - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE) Difensore – Acquisizione illegale di notizie inerenti la posizione processuale dell'assistito - Rivelazione all'assistito - Reato - Configurabilità - Fattispecie.

Integra il delitto di favoreggiamento personale la condotta del difensore che, acquisita illegalmente la notizia dell'emissione nei confronti del proprio assistito di una misura cautelare, lo informi, consentendogli di sottrarsi all'esecuzione di questa ed alle successive ricerche dell'autorità. (Fattispecie in cui il difensore aveva appreso la notizia da un carabiniere con il quale intercorrevano legami di amicizia e di favori reciproci).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 378 CORTE COST. Massime precedenti Vedi: N. 7913 del 2000, N. 11547 del 2005, N. 20813 del 2010

Sez. 6, Sentenza n. 38516 del 05/04/2007 Ud. (dep. 18/10/2007)

(Rigetta, App. Brescia, 7 febbraio 2006)

REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA – DELITTI CONTRO L'ATTIVITÀ GIUDIZIARIA - FAVOREGGIAMENTO - PERSONALE

Sviamento nella raccolta delle prove - Difensore che proponga al teste di ritrattare la deposizione già resa - Rifiuto della collaborazione - Tentativo - Configurabilità - Sussistenza.

È configurabile il tentativo di favoreggiamento personale nella condotta del difensore di un imputato che, nel corso delle indagini preliminari, abbia proposto, senza esito, al teste di modificare la versione dei fatti già resa alla polizia giudiziaria, onde consentirgli di presentare all'A.G. un'istanza per la sua nuova audizione.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 56 CORTE COST., Cod. Pen. art. 378 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 8818 del 1990, N. 3973 del 1994 Massime precedenti Vedi: N. 7270 del 2000

Sez. 6, *Sentenza n.* 7270 *del* 21/03/2000 Ud. (dep. 20/06/2000)

(Rigetta, App. Milano, 24 giugno 1998).

REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA – DELITTI CONTRO L'ATTIVITÀ GIUDIZIARIA – FAVOREGGIAMENTO - PERSONALE Sviamento dell'attività giurisdizionale nella raccolta delle prove - Procedimento davanti al tribunale del riesame - Introduzione di prove documentali false da parte del difensore - Tentativo - Configurabilità del delitto - Sussistenza - Condizione - Limiti.

Il delitto di favoreggiamento è configurabile non solo quando il comportamento dell'agente sia diretto a sviare l'attività investigativa della polizia giudiziaria, ma anche quando sia preordinato a turbare l'attività di ricerca e acquisizione della prova da parte degli organi della magistratura (non solo inquirente ma anche giudicante), compresi quegli organi che non hanno poteri istruttori, atteso che, attività investigativa non è solo quella volta alla ricerca delle prove, ma anche quella mirante all'acquisizione di esse nel procedimento penale (anche incidentale) nonché quella di selezione del materiale raccolto per individuare le fonti di prova idonee a procurare il convincimento del giudice ai fini della ricerca della verità. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto l'astratta configurabilità del tentativo di favoreggiamento nel fatto del difensore che abbia chiesto - senza ottenerla - una falsa documentazione da produrre dinanzi al giudice del riesame, escludendo tuttavia in concreto il reato per la non univocità degli atti, posto che la richiesta di formazione di un falso documento non dimostra in maniera univoca l'intenzione di utilizzare il suddetto documento nel procedimento penale).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 56 CORTE COST., Cod. Pen. art. 378 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 1040 del 1972, N. 3009 del 1974, N. 9023 del 1986, N. 8818 del 1990, N. 14222 del 1999

Sez. 2, *Sentenza n.* 293 *del* 04/12/2013 Ud. (dep. 08/01/2014) (Dichiara inammissibile, App. Napoli, 13/02/2013)

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - APPROPRIAZIONE INDEBITA - IN GENERE

Compensazione con crediti preesistenti - Opponibilità - Limiti - Fattispecie.

Nel reato di appropriazione indebita non opera il principio della compensazione con credito preesistente, allorché si tratti di crediti non certi, né liquidi ed esigibili. (Fattispecie nella quale è stato ritenuto configurabile il reato nei confronti di un avvocato che aveva riscosso sette titoli di pagamento emessi in favore del proprio assistito e trattenuto le relative somme a compensazione di crediti professionali maturati nei confronti del cliente, che, però, ne contestava l'esistenza).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 646 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 9225 del 1989 Massime precedenti Vedi: N. 45992 del 2007

Sez. 6, *Sentenza n.* 29617 *del* 19/05/2016 Ud. (dep. 13/07/2016) (Annulla con rinvio, App. Perugia, 13/01/2015)

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - PECULATO - PER APPROPRIAZIONE

Amministratore di sostegno - Appropriazione di somme di denaro giacenti sui conti correnti delle persone sottoposte ad amministrazione - Reato - Configurabilità.

L'amministratore di sostegno riveste la qualifica di pubblico ufficiale e perciò integra il delitto di peculato la condotta con cui si appropria delle somme di denaro giacenti sui conti correnti intestati alle persone sottoposte all'amministrazione. (In motivazione la Corte ha precisato che il reato di peculato non è ravvisabile a seguito del mero mancato rispetto delle procedure previste per l'effettuazione delle spese nell'interesse dell'amministrato, ma solo in presenza di una condotta appropriativa o, comunque, che si risolva nell'uso dei fondi o dei beni per finalità estranee all'amministrato).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 314 CORTE COST., Cod. Pen. art. 357 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 50754 del 2014

Massime precedenti Vedi: N. 27570 del 2007, N. 23353 del 2014

Sez. 6, *Sentenza n.* 29262 *del* 17/05/2018 Ud. (dep. 26/06/2018)

(Rigetta, App. Ancona, 23/11/2015)

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - PECULATO - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE)

Danno patrimoniale - Mancanza - Irrilevanza - Configurabilità del reato - Ragioni - Fattispecie.

La natura plurioffensiva del reato di peculato implica che l'eventuale mancanza di danno patrimoniale conseguente all'appropriazione non esclude la sussistenza del reato, atteso che rimane pur sempre leso dalla condotta dell'agente l'altro interesse protetto dalla norma, diverso da quello patrimoniale, cioè quello del buon andamento della pubblica amministrazione. (In applicazione di tale principio di diritto, la Corte ha ritenuto infondato il motivo con cui il ricorrente, condannato per il reato di cui all'art. 314 cod. pen. per essersi appropriato, quale amministratore di sostegno, del denaro destinato all'acquisto di una cappella cimiteriale per conto dell'amministrato, aveva dedotto l'assenza di qualunque danno conseguente alla propria condotta avendo lo stesso successivamente provveduto ad effettuare il pagamento dell'importo dovuto).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 314 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 2963 del 2004, N. 26476 del 2010

Massime precedenti Vedi: N. 46797 del 2015

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 38691 del 2009

Sez. 5, Sentenza n. 8276 del 06/11/2015 Ud. (dep. 29/02/2016)

(Rigetta, App. Caltanissetta, 13/02/2014)

REATI FALLIMENTARI - REATI DI PERSONE DIVERSE DAL FALLITO - FATTI DI BANCAROTTA

Concorso dell'*extraneus* nel reato - Avvocato o consulente contabile - Possibilità - Condizioni.

Concorre in qualità di "extraneus" nel reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale il legale o il consulente contabile che, consapevole dei propositi distrattivi dell'imprenditore o dell'amministratore di una società in dissesto, fornisca a questi consigli o suggerimenti sui mezzi giuridici idonei a sottrarre i beni ai creditori o lo assista nella conclusione dei relativi negozi, ovvero ancora svolga un'attività diretta a garantire l'impunità o a rafforzare, con il proprio ausilio e con le proprie preventive assicurazioni, l'altrui progetto delittuoso. (Nella specie, l'imputato, quale consulente incaricato della tenuta della contabilità di varie società fallite, aveva consapevolmente partecipato alla realizzazione di numerose manipolazioni delle scritture contabili al fine di occultare la distrazione di ingenti somme di denaro).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 110 CORTE COST., Legge Falliment. art. 216 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 1341 del 1987, N. 569 del 2004, N. 10742 del 2008, N. 39387 del 2012, N. 49472 del 2013

Massime precedenti Vedi: N. 6681 del 1988

Sez. 5 -, *Sentenza n.* 49499 *del* 05/07/2018 Ud. (dep. 29/10/2018)

(Annulla senza rinvio, CORTE APPELLO ROMA, 18/11/2016)

REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE

Concorso dell'"extraneus" - Condotta successiva a quella distrattiva dell'imprenditore fallito - Sussistenza - Esclusione - Fattispecie.

In tema di bancarotta fraudolenta, non sussiste la responsabilità ex art. 110 cod. pen. del terzo "extraneus " nel caso in cui questi - in epoca successiva alla condotta distrattiva e senza preventivo accordo con l' "intraneus" -ponga in essere un comportamento autonomo che rende di fatto irreversibile l'effetto distrattivo, anche se tale condotta sia stata posta in essere in epoca antecedente alla dichiarazione di fallimento. (Fattispecie in cui il professionista di fiducia dell'amministratore della società poi fallita, in epoca successiva al compimento degli atti distrattivi, aveva posto in essere condotte finalizzate a ritardare la dichiarazione di fallimento e garantire l'impunità dell'amministratore, senza che ci fosse alcun preventivo accordo con quest'ultimo).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 110 CORTE COST., Legge Falliment. art. 216 CORTE COST., Legge Falliment. art. 223 CORTE COST. Massime precedenti Vedi: N. 33306 del 2016, N. 30412 del 2011, N. 2298 del 2018, N. 54291 del 2017, N. 27141 del 2018, N. 8276 del 2016

Sez. 2 -, Sentenza n. 16827 del 07/03/2019 Ud. (dep. 17/04/2019)

(Rigetta, CORTE APPELLO ANCONA, 20/10/2016)

REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA – DELITTI CONTRO L'ATTIVITA' GIUDIZIARIA - PATROCINIO O CONSULENZA INFEDELE - SINGOLE IPOTESI –

Patrocinio infedele - Accertamento da parte del giudice - Valutazione globale delle vicende processuale - Necessità - Fattispecie.

Nell'accertamento del reato di infedele patrocinio il giudice non può limitarsi alla valutazione di singoli atti avulsi dal contesto nel quale sono inseriti, ma deve collocare l'attività professionale svolta nel quadro della linea difensiva e della strategia di conduzione del processo adottata per il conseguimento del risultato voluto dalla parte, al fine di valutare se il patrocinatore si sia reso volontariamente infedele all'obbligo di curare gli interessi della parte alla

stregua del mandato ricevuto e di quanto le regole professionali e le incombenze processuali richiedono per l'adempimento di tale obbligo. (Fattispecie nella quale era emerso come il difensore avesse tentato in vari modi di ingannare la sua cliente in relazione al reale contenuto della statuizione giudiziale che la riguardava e si fosse fatto accreditare sui propri conti somme di spettanza della persona offesa, così violando le espresse previsioni degli artt. 7, 40 e 41 del codice deontologico forense del testo vigente "ratione temporis").

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 580 CORTE COST. Massime precedenti Conformi: N. 3670 del 2009, N. 39924 del 2005

Sez. 2 -, Sentenza n. 16827 del 07/03/2019 Ud. (dep. 17/04/2019)

(Rigetta, CORTE APPELLO ANCONA, 20/10/2016)

SENTENZA - CORRELAZIONE TRA ACCUSA E SENTENZA - IN GENERE -

Accusa di truffa tentata - Condanna per il reato di truffa consumata - Violazione del principio - Esclusione - Condizioni.

Non viola il principio di correlazione tra l'imputazione contestata e la sentenza la decisione di condanna per il reato di truffa consumata a fronte della contestazione di truffa tentata, quando non vi è modifica del fatto penalmente rilevante indicato in contestazione e l'imputato è stato in condizione di difendersi su tutti gli elementi oggetto dell'addebito, trattandosi in tal caso solo di una riqualificazione giuridica dello stesso fatto.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 56 CORTE COST., Cod. Pen. art. 640 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 521 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 11659 del 2015, N. 44862 del 2014

Sez. 6 -, Sentenza n. 15318 del 26/02/2019 Ud. (dep. 08/04/2019)

(Annulla in parte senza rinvio, CORTE APPELLO ANCONA, 30/01/2007)

REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA – DELITTI CONTRO L'ATTIVITA' GIUDIZIARIA - PATROCINIO O CONSULENZA INFEDELE - IN GENERE –

Instaurazione di procedimento dinanzi all'autorità giudiziaria – Necessità – Attività prodromiche – Punibilità – Esclusione.

In tema di infedele patrocinio, elemento costitutivo del reato è la previa instaurazione di un procedimento dinanzi all'autorità giudiziaria, con conseguente irrilevanza dell'attività preliminare od estranea ad esso. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza di condanna emessa nei confronti di un difensore che, ricevuta la notifica di un decreto ingiuntivo, aveva omesso di proporre opposizione, evidenziando che non poteva ritenersi già instaurata la fase processuale tesa a contrastare la pretesa creditoria).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 380

Massime precedenti Conformi: N. 7384 del 2005, N. 29783 del 2017, N.

39229 del 2013

Massime precedenti Vedi: N. 12222 del 2019

- APPROPRIAZIONE INDEBITA – GIUR. CIVILE -

Sez. 3 -, Sentenza n. 14256 del 08/07/2020

(Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE)

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - IN GENERE - Credito del difensore verso il proprio cliente - Versamento al legale, da parte del medesimo cliente, di una somma ricevuta da un debitore di quest'ultimo - Appropriazione indebita - Presupposti.

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE - COMPENSAZIONE - IN GENERE

Ove un cliente versi, in favore del proprio legale che vanti un credito professionale, una somma di denaro ricevuta dal debitore nei cui confronti sia stata instaurata l'azione giudiziaria, perché sia configurabile il delitto di appropriazione indebita, è necessario provare l'esistenza di uno specifico vincolo di destinazione apposto dal cliente su quella somma che il difensore abbia violato, attraverso l'utilizzo personale o altro tipo di distrazione non autorizzata, non essendo sufficiente il solo versamento del denaro a chi è in astratto legittimato a riceverlo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1243, Cod. Civ. art. 2233 CORTE COST., Cod. Pen. art. 646 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 5200 del 2019, N. 14233 del

Sez. U, Sentenza n. 5200 del 21/02/2019

(Rigetta, CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE ROMA, 16/06/2018)

AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - AZIONE DISCIPLINARE - PRESCRIZIONE - Appropriazione dell'importo di un assegno emesso in favore del proprio cliente dalla parte soccombente in giudizio - Omessa informazione dell'esito del giudizio e mancata restituzione delle somme di pertinenza del cliente -Violazione deontologica continuata - Configurabilità - Conseguenze in tema di prescrizione.

L'avvocato che si appropri dell'importo dell'assegno emesso a favore del proprio assistito dalla controparte soccombente in un giudizio civile, omettendo di informare il cliente dell'esito del processo che lo aveva visto vittorioso e di restituirgli le somme di sua pertinenza, pone in essere una condotta connotata dalla continuità della violazione deontologica, destinata a protrarsi fino alla messa a disposizione del cliente delle somme di sua spettanza, sicché, ove tale comportamento persista fino alla decisione del Consiglio dell'ordine, non decorre la prescrizione di cui all'art. 51 del r.d.l. n. 1578 del 1933.

Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 51, Legge 22/01/1934 num. 36

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 13379 del 2016.